



Comune
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

ORDINANZA N. 51/2025 DEL 07.07.2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Vista la richiesta giunta al prot. comunale n. 4329 in data 4.07.2025 dalla ditta SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Storo – Frazione Darzo (TN) in Via delle Furche n. 14, di sospensione della circolazione veicolare lungo la strada forestale di tipo “B” denominata “Praso – Stabolone”, dall’incrocio con la S.P. 27 di Daone per un tratto di circa 25 ml, a partire dal giorno 7.07.2025 fino al 11.07.2025 con orari dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00;

dato atto che l’ordinanza è necessaria per procedere con gli “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VALDAONE” – PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - CUP. E65H22001470007;

dato atto che l’esecuzione dei suddetti lavori è stata affidata al raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo e impresa mandataria la ditta MAZZA S.R.L., e mandante la ditta SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L. (come da contratto d’appalto rep. N. 17 Atti Pubblici);

ritenuto che per consentire la regolare esecuzione dei lavori e garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza sia opportuno sospendere la circolazione veicolare lungo la suddetta strada forestale, dall’incrocio con la S.P. 27 di Daone fino al termine;

ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’emissione di ordinanza di sospensione della circolazione veicolare lungo l’anzidetta strada forestale a partire dal giorno 8.07.2025 e fino al giorno 11.07.2025 con le seguenti fasce orarie: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00;

stabilito che la strada interessata dall’ordinanza in argomento sarà opportunamente delimitata e segnalata a cura della ditta SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L., che provvederà anche all’esposizione della presente ordinanza;

preso atto che trattasi di strada forestale di tipo “B”;

vista la L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm.;

visto il regolamento di esecuzione della L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm. approvato con D.P.P. del 3.11.2008 n. 51-158/leg;

visto in particolare l’art. 32, 1° comma, del regolamento sopracitato;

Via Lunga, 13 - 38091 Valdaone (TN)
Tel. 0465 674064 - Fax 0465 674957
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362470227
comune@pec.comune.valdaone.tn.it
www.comune.valdaone.tn.it



ICILA-PEFC05-002720-NO

visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e nota integrativa;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 dd. 07.02.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.03.2024 con la quale è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026;

visto il decreto sindacale n. 79 di data 07.02.2025 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e di delega agli stessi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale;

dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

per le motivazioni sopra indicate:

ORDINA

1. la sospensione della circolazione veicolare lungo la strada forestale di tipo "B" denominata "Praso – Stabolone", dall'incrocio con la S.P. 27 di Daone fino al termine, a partire dal giorno 8.07.2025 e fino al giorno 11.07.2025 nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00;
2. di disporre che venga apposta idonea segnaletica da parte della ditta richiedente;
3. di notificare la presente ordinanza alla ditta richiedente tramite il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, che dovrà assumersi ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente ordinanza;
4. di comunicare la presente ordinanza a:
 - a) DL ing. Gianfranco Pederzolli;
 - b) CSE geom. Daniele Giongo;
 - c) Giuliano Santolini di G.E.A.S. S.p.A.;
 - d) Azienda agricola Polla Mauro;
 - e) ASUC di Por (TN);
 - f) ASUC di Agrone (TN);

- g) Comando Stazione dei Carabinieri di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
 - h) Vigili del Fuoco Volontari di Daone (TN);
 - i) Vigili del Fuoco Volontari di Praso (TN);
 - j) Stazione Forestale di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
 - k) Custodi Forestali;
 - l) Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese;
 - m) Comune di Pieve di Bono-Prezzo (TN);
 - n) Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio S.p.A.;
 - o) Albo Comunale;
5. di irrogare a chi non rispetti il presente provvedimento le sanzioni di legge;
6. di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza;
7. di revocare automaticamente la presente ordinanza in caso di anticipata conclusione dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
arch. jr. Stefania Zulberti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).